



CITTÀ DI VALMADRERA

Provincia di Lecco

Via Roma 31 – 23868 VALMADRERA

C.F./P. IVA n. 00609660139 Tel. 0341/205111

PEC: info@pec.comune.valmadrera.lc.it E-mail: protocollo@comune.valmadrera.lc.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE delle ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 26.6.2025

Art. 1 – Finalità e principi generali

Il Comune di Valmadrera riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni e degli enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'albo comunale di tutte le associazioni e degli enti del Terzo settore.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore

Presso il Comune di Valmadrera è istituito l'albo delle associazioni e degli enti del Terzo settore e delle associazioni che, pur non riconosciute come enti del Terzo Settore, promuovono gli stessi valori e finalità.

L'iscrizione all'albo è presupposto per concludere con il Comune accordi per collaborazioni temporanee o continuative, stipulare convenzioni e per accedere ai contributi, benefici, sovvenzioni, ausili finanziari.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo:

- a. le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono attività in Valmadrera, con una sezione locale, da almeno un anno.
- b. gli enti del Terzo settore che sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 3.7.2017, n. 117 e ss.mm.ii. - Codice del Terzo settore e che hanno la sede legale da almeno un anno sul territorio comunale o che svolgono da almeno un anno attività sul territorio di Valmadrera con un numero di associati/tesserati residenti non inferiore alle 60 unità.
- c. le associazioni diverse da quelle indicate ai punti a) e b), che hanno quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale, sviluppo culturale, sportivo, ambientale, attività di volontariato e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e che hanno la sede legale da almeno un anno sul territorio comunale o che svolgono da almeno un anno attività sul territorio di Valmadrera con un numero di associati/tesserati residenti non inferiore alle 60 unità.

Tutte le associazioni ed enti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. assenza di fini di lucro;
2. finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, come indicate nello Statuto/Atto costitutivo.
3. elettività e gratuità delle cariche sociali;
4. numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;

Art. 4 – Iscrizione all'Albo Comunale

L'iscrizione all'Albo Comunale è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'albo, verrà comunicato formalmente all'Associazione richiedente.

In fase di prima istituzione dell'albo, il termine di cui al primo periodo è elevato a 60 giorni.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 5 – Revisione periodica dell'Albo comunale

L'ufficio competente alla tenuta dell'Albo provvede, con cadenza annuale, alla revisione periodica dell'albo stesso avviando il procedimento mediante la pubblicazione di un avviso di revisione periodica.

Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, devono autocertificare annualmente la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione entro 30 giorni dall'avviso di revisione predisposto e pubblicato dall'ufficio competente, compilando e presentando al Comune il modulo appositamente predisposto.

Nel caso di inadempimento, l'ufficio competente invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

Art. 6– Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione o dell'Ente del Terzo settore.

La cancellazione dall'Albo può altresì essere disposta d'ufficio:

- a) in caso di perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) in caso di mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- c) qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è comunicato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

L'associazione od ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non decorso un anno dall'atto di cancellazione

Art. 7 – Esclusioni

Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni o enti, comunque strutturati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, della morale pubblica, con particolare riferimento al rispetto di genere, alla discriminazione etnica, sociale, religiosa, sessuale, o che diffondono ideologie razziste, xenofobe, antisemite, omofobe ed antidemocratiche e di intolleranza religiosa o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

Art. 8 – Pubblicità dell'Albo

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'Albo Comunale delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Valmadrera.

Art. 9 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.